

(N. 2220)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2815)*

d'iniziativa del deputato DURAND de la PENNE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1957

Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180^o giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro detto termine il Ministro della difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua costituzione.